



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GROMOVS SERGEJS (ID FSI 811394)

Con segnalazione del 19 novembre 2021 venivano riferite dagli Arbitri del “28°TORNEO INTERNAZIONALE WEEK END LAZIO SCACCHI” le seguenti circostanze: *circa mezz’ora dopo l’inizio del primo turno io e il Presidente dell’associazione S.S. Lazio Scacchi Roberto Condorelli notiamo il Tesserato Gromovs Sergejs allontanarsi dall’area della competizione senza alcuna autorizzazione. Allarmati da tale comportamento abbiamo provveduto, infruttuosamente, a cercare più volte il Gromovs nei pressi dell’area di gioco o addirittura all’esterno della struttura ospitante il torneo. Faccio notare che, avendolo visto allontanarsi dall’area della competizione e rientrare da tutt’altra direzione, è totalmente escluso che Gromovs stesse usufruendo dei servizi igienici. Una volta tornato il Gromovs alla scacchiera, alla richiesta di spiegazioni circa il suo comportamento, egli mi rispondeva di essere andato a fare una passeggiata, che se volevo potevo dargli partita persa e chiedendomi secondo quale regola fosse proibito andare “fuori”. Avendogli annunciato di assegnargli appunto partita persa e, dopo iterate proteste, al mio invito a dargli chiarimenti lontano dalle scacchiere su cui si stava giocando per non turbare il sereno svolgimento del turno, egli mi rispondeva di voler continuare a discuterne lì seduto alla scacchiera. Poco dopo il Gromovs decideva di allontanarsi dalla postazione di gioco e, seguendolo fuori, al mio tentativo di conciliazione spiegandogli secondo quali norme avevo proceduto sanzionarlo, continuava a sostenere che la decisione arbitrale non fosse corretta e che nessun regolamento proibiva al giocatore di allontanarsi dall’area della competizione. Poco dopo Gromovs lasciava la struttura ospitante il torneo.*

Il tesserato non faceva pervenire memorie difensive.

Si ritiene che la condotta del tesserato GROMOVS abbia trovato sufficiente sanzione nella perdita della partita e che la contestazione della decisione arbitrale, pur “iterata”, non abbia acquistato, per modalità e intensità, rilevanza disciplinare.

Non si ritiene pertanto di irrogare sanzioni disciplinari.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all’art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 14.01.2022

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**